



1/6/005

Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

N 19778 O.R

DEL 16 APR. 2019

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. 6/12/2011 n° 210 "Misure urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n° 214 si è introdotta la liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

CHE, tuttavia "la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica" (Cons. Stato, 30 giugno 2014, n. 3271).

CHE, le amministrazioni comunali possono regolare l'attività degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, a termini dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (nel testo applicabile *ratione temporis*), graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico (Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza 15 marzo – 30 luglio 2018, n. 20073);

RITENUTO che, in occasione delle prossime festività Pasquali ed in particolar modo nel giorno della Pasquetta, come rilevato negli anni passati, si verranno a creare problematiche legate alla sicurezza stradale e in particolar modo nella viabilità urbana ed extraurbana dell'asse viario ex SS.115 e di tutto il territorio Comunale, da ricollegare anche al fenomeno dello spostamento di massa, da parte di cittadini provenienti dal territorio interno alla provincia di Ragusa e Siracusa in direzione mare;

CHE, per tale ragione è necessario procedere all'adozione di un provvedimento di natura amministrativa che possa ridurre al minimo i rischi connessi a tali flussi veicolari che si vanno ad aggiungere alle normali fruizioni residenziali della rete viaria e delle attività di pubblico esercizio e commerciali di interesse di massa;

RILEVATO, inoltre, che nell'ambito del territorio modicano e in particolare lungo l'asse viario SS.115, del quartiere Sorda e di tutto il territorio Comunale, insistono diversi centri commerciali e numerose altre attività alimentari e non, che sistematicamente a ridosso delle festività attirano i numerosi utenti provenienti da ogni parte del territorio, aumentando in maniera esponenziale il numero di veicoli presenti sulla rete viaria locale;

RILEVATO, altresì, che per garantire un normale e sicuro utilizzo del principale asse viario del territorio comunale si rende necessario, soprattutto in determinate giornate festive, allorquando l'utenza si sposta in massa, evitare la presenza in contemporanea del traffico veicolare "pendolare e turistico" legato alle abitudini della moltitudine di persone che in occasione delle festività si spostano dalle abituali residenze, contribuendo all'aumento del traffico veicolare, scelta questa influenzata anche dalla presenza delle attività commerciali esistenti sull'asse viario SS 115 e sulle vie limitrofe;

CONSIDERATO che, appare, quindi, necessario adottare il presente provvedimento atto a scongiurare la possibilità di pericolo per i veicoli in transito sull'asse viario SS 115;

CHE, a tal fine, occorre altresì, in conformità a quanto previsto dalla L. n. 65/1986 e L.R. n. 17/1990 – dettare le direttive in ordine ai servizi di polizia locale;

RITENUTO, comunque, che i negozi aderenti all'associazione "Polocommerciale" e in particolare, Acquario, Bruno Euronics, Carpentieri Casa, Gruppo Conad, Gruppo Radenza, Gruppo Zacco, Moda Italia, Idea Moda, Gruppo Assenza, il Centro commerciale La Fortezza, ivi compresi i negozi del centro storico aderenti a Confcommercio, fatta eccezione per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, hanno comunicato che, come per gli anni precedenti procederanno alla chiusura dell'attività in occasione della festività del Lunedì dell'Angelo;

VISTO il comma 7 dell'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 2000;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati e in via del tutto eccezionale, esclusivamente per motivi di incolumità e sicurezza pubblica e solo in occasione delle festività pasquali e in particolare per il giorno **22 aprile 2019**, la chiusura integrale di tutti i centri commerciali di qualsiasi tipologia, con esclusione di quelle attività al servizio del settore turistico, che insistono lungo l'asse viario SS. 115 e su tutto il territorio comunale;

AVVERTE

CHE, l'eventuale inottemperanza sarà comunicata, **ai sensi dell'art. 650 del codice penale**, alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, la sanzione amministrativa secondo quanto previsto dalla legge;

AVVERTE

CHE avverso la presente Ordinanza si potrà proporre ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia pubblicato all'albo Pretorio del Comune e trasmesso al Comando Compagnia Carabinieri di Modica, trg27981@pec.carabinieri.it, al Comando di Polizia Municipale comandopm.comune.modica@pec.it, al Commissariato di Polizia comm.modica.rg@pecpos.poliziadistato.it al Comando Provinciale della Guardia di Finanza rg1110000p@pec.gdf.it, all'Associazione Commercianti Modica modica@confcommercio.rg.it all'Ufficio Stampa masammito@gmail.com
Dalla Residenza Municipale

Il Sindaco
Ignazio Abbate

